



**Comune di Cinisello Balsamo**  
**Provincia di Milano**

**ORIGINALE**

**Data: 08/05/2013**

**N. 13**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE**  
**(CON POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO)**

**RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE**  
**(CON POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO)**  
**N. 26 DEL 05/06/2013**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.P. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013.**

L'anno duemilatredici addì otto del mese di maggio alle ore 15:00, nella Sede Comunale il Commissario Straordinario Cristiana Cirelli , per la gestione del Comune di Cinisello Balsamo, con l'assistenza del Segretario Generale Antonio D'Arrigo assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.P. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013.

## RELAZIONE

Con il comma 156 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato modificato l'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con il risultato, in primo luogo, di attribuire al Consiglio Comunale la competenza a stabilire le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

In tal modo, è implicitamente mutata la prescrizione dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che ne attribuiva la competenza alla Giunta Comunale.

Il comma 169 stabilisce che gli enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando inoltre che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine in argomento, producono effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Tale prescrizione, quindi, conserva efficacia anche nei confronti delle disposizioni che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (c.d. I.M.P.) e le relative aliquote e detrazioni, così come previste dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

Attraverso tale provvedimento viene da un lato reintrodotta il prelievo sull'abitazione principale, mentre dall'altro si stabilisce che la nuova imposta municipale si applichi dal 1° gennaio 2012 e fino all'anno 2014 in via sperimentale, per poi entrare a regime dal 2015, intervenendo così anche su quanto originariamente stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

A partire dal 1° gennaio 2013, l'articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto ulteriori e significative novità alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria, anticipata, in via sperimentale, dall'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Le modifiche recate dalla Legge di stabilità attraverso il citato comma 380 possono così sintetizzarsi:

- la lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art.13 del D. L.n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h).
- la lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/11. Ancora una volta si conferma una forma di tassazione ibrida, dal momento che si riserva allo Stato una sorta di compartecipazione erariale al gettito di un tributo

- comunale.
- la lett. g) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. In quest'ultima ipotesi, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato ai Comuni stessi.
  - la lett. i) ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla lett.f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

Si propone, pertanto, di determinare le aliquote e le detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2013, così come riportate nel dispositivo del presente atto deliberativo.

Inoltre, considerato che ne sussistono le condizioni di opportunità, si propone l'immediata eseguibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

#### **IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

(Dott. Giuseppe Lo Manto)

Cinisello Balsamo, 23 aprile 2013.

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 12/02/2013 (prot. n. 17171/2013) con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo e contestualmente nominata la scrivente Commissario Straordinario incaricato della gestione provvisoria dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che al Commissario, sono conferiti tutti i poteri degli organi del Comune ovvero Sindaco, Consiglio e Giunta e che pertanto può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;

Considerato che il presente atto sarebbe rientrato nelle competenze del Consiglio Comunale in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;

Vista la relazione sopra riportata, con la quale si propone di determinare le aliquote e le detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2013, così come riportate nel dispositivo del presente atto deliberativo;

Visto l'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dal comma 156 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

Visto l'articolo 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006, che stabilisce l'obbligo degli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, con cui si è stabilita l'applicazione in via sperimentale dal 1° gennaio 2012 dell'Imposta Municipale Propria;

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, coordinato con la Legge di Conversione 26 aprile 2012, n. 44;

Vista la Circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012;

Vista la Risoluzione MEF n. 5/DF del 28/03/2013;

Visto l'articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 288;

Visto il provvedimento del Capo Area Servizi Interni del 29/06/2012, prot. n. 0036208 del 02/07/2012 con il quale si conferisce al Dott. Giuseppe Lo Manto l'incarico della Posizione Organizzativa riferito al Settore Risorse da Entrate Proprie, Funzioni Catastali, Reperimento Risorse, ora Settore Entrate;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2013, le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Propria, così come riportate nel dispositivo del presente atto deliberativo, al fine di assicurare:

- il consolidamento del gettito di imposta;
- il pareggio economico e finanziario del bilancio, già gravato dalla riduzione dei trasferimenti erariali, per effetto sia delle diverse manovre finanziarie sia della fiscalizzazione dei trasferimenti e loro sostituzione attraverso la distribuzione del Comunale Fondo Sperimentale di Riequilibrio, oggi Fondo di Solidarietà, pur in presenza di una più oculata gestione della spesa pubblica locale attuata con l'effettivo utilizzo del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), del Piano delle Performances e del Piano degli Obiettivi;

Considerato che il gettito I.M.P. per l'anno di imposizione 2013, in virtù delle disposizioni introdotte dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, si attesterà su circa euro 12.000.000,00;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo n. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta quindi la proposta meritevole di approvazione;

## **DELIBERA**

1) di stabilire, per l'anno 2013, l'aliquota I.M.P. nelle seguenti misure:

➤ 4 PER MILLE – per l'abitazione principale, le relative pertinenze e gli immobili assimilati all'abitazione principale, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

➤ 4 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate in godimento ed adibite ad abitazione dei soci assegnatari, secondo la definizione prevista dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;

➤ 4 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2013, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, con contratto registrato ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

➤ 4 PER MILLE - per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da fondazioni e onlus a titolo di proprietà o di altro diritto reale e che, al 1° gennaio 2013, vengano concesse in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

➤ 4,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2013, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in comodato ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado, e che ivi risiedano anagraficamente nonché dimorino abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144, comma 1, del Codice Civile. L'aliquota in argomento non trova applicazione qualora l'immobile oggetto di comodato sia occupato ovvero utilizzato come abitazione principale da comproprietari o titolari di altri diritti reali sull'immobile;

➤ 7,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2013, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

➤ 10,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali, al 1° gennaio 2013, non risultino registrati contratti di locazione, intendendosi per tali gli alloggi tenuti a disposizione ma non utilizzati dal soggetto passivo, ovvero sottratti volontariamente al mercato delle locazioni;

➤ 9,5 PER MILLE – ALIQUOTA ORDINARIA – per tutte le altre fattispecie imponibili non comprese in quelle precedenti;

2) per l'anno 2013 il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 12 – bis, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, così come introdotto in sede di conversione del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16;

3) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 10, primo periodo, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) ai sensi di quanto disposto dal predetto articolo 13, comma 10, secondo periodo, per l'anno 2013, la detrazione di 200,00 euro è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei (26) anni, ovvero fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione spettante a ciascun avente diritto è in ogni caso rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste, per ciascun figlio, il prescritto

requisito di età non superiore a ventisei (26) anni, come sopra determinato. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

- 5) per le pertinenze dell'abitazione principale non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella già stabilita per l'abitazione medesima. L'ammontare unico della detrazione, aumentata dell'eventuale maggiorazione ove spettante, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad uso abitativo, potrà essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale;
- 6) di dare atto che, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione verrà inviata, a cura del Settore proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, anche in via telematica, per la pubblicazione in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

Indi il Commissario Straordinario, in considerazione dei motivi di urgenza che risiedono nella necessità di rispettare gli impegni e di assicurare continuità all'attività dell'Ente

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**REQUISITI E CRITERI AI FINI DELL'EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013**

**È equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero occupata.**

**MODALITÀ**

- Il contribuente, dopo essersi accertato di essere in possesso dei requisiti necessari ha l'obbligo di presentare, personalmente o tramite suo delegato, apposita autocertificazione avvalendosi del modello messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Cinisello Balsamo, entro il termine di scadenza del versamento in acconto;
- L'autocertificazione deve essere presentata entro il termine di scadenza del versamento in acconto, per ciascun periodo di imposta, unitamente all'attestazione rilasciata dall'istituto di ricovero o sanitario che certifichi la residenza permanente presso la struttura;
- Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere consegnato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Entrate – Vicolo del Gallo, 10;
- I contribuenti che presenteranno, entro il termine sopra indicato, tale autocertificazione, potranno, al momento del versamento delle rate I.M.P 2013, considerare l'immobile posseduto equiparato all'abitazione principale;
- Il contribuente o suo delegato dichiara di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000;
- Il contribuente o suo delegato dichiara di essere consapevole che l'equiparazione non potrà essere riconosciuta nel caso in cui vengano meno le condizioni previste nel presente atto deliberativo;
- Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472, 473.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**Il Commissario Straordinario**

Cristiana Cirelli

**Il Segretario Generale**

Antonio D'Arrigo

---